



G E S T Y O
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
FERRINI - TOGNACCI - DE MARTINO

A tutti i Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 10 Paghe 2025

Rimini, 07 novembre 2025

Oggetto: *Circolare informativa*

Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente.

Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

1. Le novità del mese

Ottobre in pillole	pag	2
--------------------	-----	---

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Le principali novità del decreto sicurezza sul lavoro	pag	9
La precompilazione delle domande di nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri	pag	12
La riduzione dei premi INAIL per il 2026	pag	15
Chiarimenti ministeriali per il rilascio del DURC di congruità nei cantieri edili	pag	17

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di ottobre in pillole	pag	19
Il tema del mese: la disciplina contrattuale dei quadri direttivi nel CCNL Credito-ABI	pag	26
Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenziario di novembre 2025	pag	29

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

La compilazione delle domande di accesso agli incentivi per l'autoimprenditorialità	pag	36
---	-----	----

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

OTTOBRE IN PILLOLE

INPS - DOMANDE DI PENSIONE TRA ITALIA E MOLDAVIA

Con il messaggio 8.10.2025 n. 2971, l'INPS ha fornito le istruzioni per presentare le domande di pensione in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo tra Italia e Moldova in materia di sicurezza sociale, avvenuta l'1.9.2025.

In particolare, le domande di pensione in regime di convenzione italo-moldavo e in regime nazionale/autonomo moldavo dovranno essere presentate dai residenti in Italia tramite l'apposito canale telematico e gestite dalla Sede INPS competente per territorio.

Inoltre, si rende noto che la prima decorrenza utile per le pensioni liquidate ai sensi dell'Accordo italo-moldavo è l'1.9.2025 e che il requisito minimo per la totalizzazione internazionale è di 52 contributi settimanali in Italia, mentre non è prevista la totalizzazione multipla.

Per quanto concerne i periodi assicurativi inferiori all'anno, questi possono essere presi in considerazione sia per il diritto che per la misura analogamente a come avviene, di regola, per altre Convenzioni bilaterali.

Per quanto riguarda infine il pagamento della pensione, si ricorda che la conversione del Leu moldavo in euro viene effettuata considerando la media mensile del pro rata estero relativa al mese precedente l'ingresso.

INPS - PROGRAMMI FORMATIVI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL TRASPORTO AEREO

Con il messaggio 10.10.2025 n. 3030, l'INPS ha illustrato le modalità di presentazione della domanda di accesso al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Si precisa che gli interventi formativi in questione riguardano i lavoratori destinatari di CIGS o dell'indennità di disoccupazione NASpl.

Operativamente, la domanda potrà essere presentata dai datori di lavoro o dai loro intermediari utilizzando l'apposita funzionalità presente nell'area "Fondi di solidarietà" del sito dell'INPS, accedendo tramite identità digitale SPID, CIE o CNS. In ogni caso, per ulteriori dettagli è possibile consultare il manuale *on line* presente nella home page della procedura.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

Con l'occasione, vengono altresì fornite le istruzioni per la gestione del finanziamento nell'ambito dei flussi UniEmens.

Tra le varie, nel messaggio in questione si segnala il rilascio del nuovo codice causale "L115", mentre il codice di conguaglio in uso "L112" potrà essere utilizzato fino al mese di competenza settembre 2025.

MINISTERO DELL'INTERNO - NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DEGLI STRANIERI

Con la circ. 7834/2025, il Ministero degli Interni ha illustrato le principali novità in materia di lavoro degli stranieri introdotte dal DL 146/2025.

Tra le varie, l'art. 1 del DL 146/2025 stabilisce che i termini di 60 e di 20 giorni per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche stagionale, non decorreranno più dalla data di presentazione della richiesta, ma direttamente da quando la stessa verrà imputata alle quote di ingresso.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2 del DL 146/2025, i datori di lavoro che intendono richiedere i nulla osta per gli ingressi regolati dai DPCM "flussi" devono precompilare i moduli di domanda tramite il portale informatico del Ministero dell'Interno.

I datori possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste su base annuale, mentre tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni di rappresentanza o i soggetti abilitati alla consulenza del lavoro di cui all'art. 1 della L. 12/79.

Ancora, l'art. 5 del DL 146/2025 proroga per il triennio 2026/2028 la concessione di ingressi "fuori quota" per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di anziani e persone con disabilità, fino ad ora prevista in via sperimentale per il solo 2025.

Infine, si stabilisce che, in attesa della conversione del permesso di soggiorno (e non solo del rilascio e del rinnovo), lo straniero può soggiornare e lavorare nel territorio dello Stato.

INPS - DICHIARAZIONE INCUMULABILITÀ PENSIONI/LAVORO AUTONOMO 2024

Con il messaggio 13.10.2025 n. 3036, l'INPS ha ricordato che i pensionati soggetti al regime di incumulabilità parziale di cui al DLgs. 503/92, che nel 2024 hanno svolto attività di lavoro autonomo, dovranno inoltrare entro il 31.10.2025 un'apposita comunicazione *on line* indicante i relativi redditi conseguiti in tale annualità.

Con l'occasione, sono stati forniti alcuni chiarimenti e le istruzioni per l'adempimento in questione, previsto dall'art. 10 del DLgs. 503/92, il quale ha disciplinato il divieto di cumulo di determinate categorie di pensioni con i redditi da lavoro autonomo.

Tra l'altro, l'INPS precisa che i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, mentre il reddito

d'impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Infine, coloro che quest'anno svolgono lavoro autonomo dovranno inviare anche la dichiarazione a preventivo per il 2025, nella quale indicare il reddito che prevedono di conseguire nel medesimo periodo.

L'INPS effettuerà provvisoriamente le trattenute delle quote di pensione non cumulabili, che saranno successivamente conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2025 resa a consuntivo nel 2026.

MINISTERO DEL LAVORO - SCOSTAMENTO NON GRAVE E RILASCIO DEL DURC

Con la risposta a interpello 13.10.2025 n. 3, il Ministero del Lavoro - Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - è intervenuto sul criterio dello scostamento non grave che consente il rilascio del DURC in presenza di un debito pari o inferiore a 150 euro, previsto dall'art. 3 co. 3 del DM 30.1.2015.

La norma prevede la sussistenza della regolarità in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile.

Inoltre, non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore a 150 euro comprensivi di eventuali accessori di legge.

Il Ministero ha precisato che, per la regolarità contributiva, è necessario che i debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino i 150,00 euro, che rappresenta la soglia limite per la sussistenza dello "scostamento non grave".

INPS - DOMANDE DI RINNOVO DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Con il messaggio 14.10.2025 n. 3048, l'INPS ha fornito nuove indicazioni in merito al percorso di inclusione sociale e lavorativa previsto per i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione (Adi) a seguito della presentazione della domanda di rinnovo.

Con l'occasione, è stato chiarito che il primo incontro con gli operatori dei servizi sociali, previsto per tutti i nuclei familiari che presentano la domanda di rinnovo dell'Adi successivamente alla fruizione delle diciotto mensilità, è funzionale alla verifica e alla conferma - oppure alla modifica - dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa individuati nei mesi precedenti.

Infatti, spetta al servizio sociale accertarsi che il percorso individuato sia coerente con i bisogni del nucleo familiare e registrare sui propri sistemi il completamento dell'analisi

multidimensionale oppure l'aggiornamento, o conferma, della precedente, per azzerare e riavviare il contatore per la successiva scadenza.

Pertanto, a seguito del primo incontro, gli operatori possono convalidare o modificare i contenuti dell'analisi multidimensionale precedentemente effettuata e consentire la prosecuzione dei percorsi individuali: in tale sede, a seguito del riesame della valutazione multidimensionale, vengono ridefiniti gli impegni del nucleo nell'ambito dei Patti di inclusione sociale e lavorativa e le nuove scadenze temporali di presentazione ai servizi sociali e ai Centri per l'impiego (CPI), come previsto dall'art. 4 co. 5 del DL 48/2023.

MINISTERO DEL LAVORO - DOMANDE INCENTIVI ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Dal 15.10.2025 è operativo sul sito di Invitalia lo sportello per la presentazione delle domande di accesso alle misure "Autoimpiego Centro-Nord Italia" e "Resto al Sud 2.0.", introdotte rispettivamente dagli artt. 17 e 18 del DL 60/2024 (decreto "Coesione") e attuate dal DM 11.7.2025.

Si tratta di incentivi stanziati a favore giovani under 35 disoccupati, inattivi o disoccupati che intendono avviare attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva.

Secondo quanto indicato dal Ministero del Lavoro con il recente DM 8.10.2025 n. 412, la presentazione della domanda può avvenire esclusivamente tramite una procedura informatica presente sul sito di Invitalia.

In via ordinaria è consentita la presentazione di una sola domanda, mentre una seconda istanza può essere presentata solo in caso di diniego definitivo della prima e in presenza di risorse finanziarie.

Al termine della procedura verrà rilasciata l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza, con indicazione della data e dell'orario di trasmissione.

Le agevolazioni saranno poi concesse da Invitalia con un procedimento valutativo a sportello nonché a seguito della chiusura dell'attività di istruttoria di ciascuna domanda.

GOVERNO - DECRETO FLUSSI 2026/2028

Con il DPCM 2.10.2025 è stata definita la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.

Secondo quanto indicato nel provvedimento, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive:

- 164.850 unità per l'anno 2026;
- 165.850 unità per l'anno 2027;
- 166.850 unità per l'anno 2028.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

Per le quote del 2026, le domande potranno essere inviate tramite il Portale ALI del Ministero dell'Interno dalle ore 9 del:

- 12 gennaio per i lavoratori stagionali del settore agricolo;
- 9 febbraio per i lavoratori stagionali del settore turistico;
- 16 febbraio per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno sottoscritto (o sottoscriveranno) accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia;
- 18 febbraio per gli altri lavoratori subordinati non stagionali.

La presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro sarà preceduta dalla fase di precompilazione dei moduli di domanda.

MINISTERO DEL LAVORO - DIMISSIONI DEL LAVORATORE O DELLA LAVORATRICE

Con la nota 13.10.2025 n. 14744, il Ministero del Lavoro ha chiarito che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dai servizi ispettivi, a norma dell'art. 55 co. 4 del DLgs. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova.

A tale conclusione si giunge sulla base:

sia del tenore letterale della relativa disposizione di legge, che non contiene alcuna espressa esclusione in riferimento al periodo di prova;

sia per ampliare l'operatività di tale strumento di garanzia, in quanto le dimissioni nel periodo protetto dall'art. 55 co. 4 del DLgs. 151/2001 potrebbero celare un licenziamento discriminatorio.

La convalida è rilasciata a seguito del colloquio diretto con il personale ispettivo, che può avvenire in presenza oppure anche *on line*.

MINISTERO DEL LAVORO - RILASCIO DEL DURC DI CONGRUITÀ PER I LAVORI EDILI

Con l'interpello 17.10.2025 n. 4, il Ministero del Lavoro ha chiarito come le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile abbiano sia l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell'ambito del cantiere, sia quello di iscrizione a una Cassa Edile/Edilcassa; invece, per le imprese che svolgono in prevalenza un'attività diversa da quella edile è previsto esclusivamente l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, ma non l'obbligo di iscrizione a una Cassa Edile/Edilcassa: questi enti, ove competenti, devono rilasciare il DURC di congruità alle imprese anzidette senza chiedere alcuna iscrizione, fermo restando l'onere, da parte di queste ultime, di corrispondere eventuali costi connessi al servizio..

MINISTERO DEL LAVORO - RIDUZIONE PREMI INAIL 2026

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

È stato pubblicato il DM 30.9.2025 sulla riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ex L. 147/2013.

La riduzione per l'anno 2026 è fissata nella misura del 13,02% e si applica ai premi speciali unitari e contributi per i quali non è stata completata la revisione delle relative tariffe, vale a dire:

- i premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. 93/58;
- i contributi assicurativi della Gestione agricoltura di cui al Titolo II del DPR 1124/65, riscossi in forma unificata dall'INPS, nelle more della loro revisione tariffaria.

La riduzione non sarà applicata ai settori o alle Gestioni assicurativi per i quali intervenga, dall'1.1. 2026, l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.

INPS - INCENTIVI ALL'ESODO E SUPERAMENTO DEL MASSIMALE ANNUO

Con il messaggio 23.10.2025 n. 3166, l'INPS è intervenuto in merito alla prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 co. da 1 a 7-ter della L. 92/2012 (c.d. "isopensione"), fornendo indicazioni di carattere operativo in ordine alla modalità di composizione del flusso UniEmens nei casi di retribuzione imponibile eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Si ricorda, infatti, che nelle ipotesi in cui la retribuzione imponibile dei lavoratori in esodo ecceda il citato massimale annuo di cui all'art. 2 co. 18 della L. 335/95 (pari a 120.607 euro per il 2025), non sussiste l'obbligo di versamento, in capo al datore di lavoro, della contribuzione correlata con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo.

In particolare, nel messaggio in commento si rende noto che per i lavoratori iscritti dall'1.1.96 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, al superamento del predetto massimale, i datori di lavoro devono valorizzare l'elemento "RegimePost95" con il valore "Si", l'elemento "ImponibileEccMass" di "EccedenzaMassimale" indicando l'importo dell'imponibile e l'elemento "ContributoEccMass" con il valore "zero".

La procedura ricostruirà poi nel DM2013 virtuale il codice "V980" con l'importo dell'imponibile indicato in "ImponibileEccMass" e il contributo pari a "zero", non essendo dovute le contribuzioni minori.

INPS - NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025

Con il messaggio 27.10.2025 n. 3206, l'INPS ha reso noto il rilascio:

del Manuale di classificazione previdenziale che definisce la classificazione dei datori di lavoro in base al codice ATECO 2025, che sostituisce il precedente Manuale riferito al codice ATECO 2007;

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

di una nuova funzionalità che consente la consultazione delle compatibilità tra i codici ATECO, i CSC e i CA. La consultazione dell'archivio delle regole di compatibilità, a fronte dei CSC attribuiti in relazione all'attività economica esercitata (codice ATECO), permette di individuare più agevolmente le caratteristiche contributive che possono essere attribuite a quel determinato binomio (ATECO-CSC), nonché i periodi di validità degli stessi.

I datori di lavoro e gli intermediari abilitati possono accedere al Manuale e al servizio di consultazione delle regole di compatibilità tramite il servizio "Compatibilità ATECO-CSC-CA", raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it. Al servizio è anche possibile accedere dalla sezione "UNIEMENS" all'interno dei servizi per aziende e consulenti.

INPS - RISCOSSIONE RATEI DELLA PRESTAZIONE UNIVERSALE DA PARTE DEGLI EREDI

Con il messaggio n. 3203 del 27.10.2025, l'INPS ha comunicato il rilascio della procedura per la presentazione delle domande telematiche finalizzate al conseguimento dei ratei maturati e non riscossi da parte degli eredi dei beneficiari della prestazione universale, la misura introdotta in via sperimentale dall'art. 34 del DLgs. 29/2024 per il periodo dall'1.1.2025 al 31.12.2026.

Nel dettaglio, le domande telematiche possono essere presentate accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.

Dopo aver effettuato l'autenticazione, è possibile selezionare la voce "Decreto Anziani - Prestazione Universale (art. 34 e ss Dlgs 29/2024)" e "Rateo agli Eredi".

Inoltre, l'INPS comunica il rilascio di una nuova funzionalità a disposizione degli eredi, che permette a questi ultimi di allegare:

- la documentazione sanitaria integrativa ai fini del riconoscimento di un livello di bisogno assistenziale gravissimo;
- la rendicontazione della spesa sostenuta dal dante causa;
- l'eventuale documentazione amministrativa integrativa.

INPS - DOMANDE CONTRIBUTO PER LE LAVORATRICI MADRI PER L'ANNO 2025

Con la circ. 28.10.2025 n. 139, l'INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di accesso al *bonus* mamme 2025 ex art. 6 del DL 95/2025.

Possono accedere al *bonus*:

- le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico;
- le lavoratrici autonome iscritte all'INPS o con Cassa professionale, nonché le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS.

Le lavoratrici devono essere madri di:

- due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni;

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it

- di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.

Necessario, ai fini dell'accesso, che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l'anno 2025 sia pari o inferiore a 40.000 euro.

Il *bonus* è pari a 40 euro mensili, esenti da imposte e contributi. Le mensilità spettanti da gennaio a novembre, sono corrisposte in unica soluzione nel mese di dicembre 2025, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre.

Le domande dovranno essere presentate all'INPS entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare (28.10.2025), ovvero entro il 31.1.2026 per le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano dopo il 28.10.2025.

GOVERNO - MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Con il DL 31.10.2025 n. 159 sono introdotte misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tra le varie, si autorizza l'INAIL a effettuare dal 2026 la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, al fine di premiare i datori di lavoro virtuosi.

Inoltre, vengono modificati i requisiti per le imprese che intendono aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'art. 6 co. 1 del DL 91/2014 (e beneficiare del relativo sistema premiale), richiedendo specifiche condizioni di regolarità in materia di sicurezza sul lavoro.

Il decreto interviene anche con riferimento all'attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, richiedendo l'adozione del badge (anche in formato digitale) recante gli elementi identificativi del dipendente presente in cantiere.

Viene inoltre inasprita la procedura di decurtazione della patente a crediti per i cantieri mobili e temporanei e sono incrementati alcuni importi sanzionatori.

Il decreto dispone poi diverse misure in ambito di formazione e prevenzione, finalizzate alla realizzazione di interventi di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro.

Si prevedono infine misure di tutela INAIL e il rafforzamento della sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.

INAIL - RIDUZIONE PREMI ASSICURATIVI 2026

Con la circ. 28.10.2025 n. 53, ha ricordato che per l'anno 2026 la riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui alla L. 147/2013:

- è applicata nella misura del 13,02%;

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it

-
-
- si applica ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. 93/58 e ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del DPR 1124/65, riscossi in forma unificata dall'INPS;
 - non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza dall'1.1.2026, l'aggiornamento delle relative tariffe.

Con l'occasione viene altresì allegata la tabella con gli Indici di Gravità Medi (IGM) aggiornati per il triennio 2026-2028 da utilizzare per l'applicazione della riduzione in argomento ai predetti premi e contributi, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.

MINISTERO DEL LAVORO - SGRAVI CONTRIBUTIVI PER CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Con un comunicato pubblicato in data 29.10.2025 sul proprio sito, il Ministero del Lavoro ha reso noto che dal 30.10.2025 al 10.12.2025 le imprese interessate potranno presentare le domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà relative all'anno 2025, utilizzando l'applicativo web "sgravicdsonline".

L'agevolazione in questione, prevista dall'art. 6 co. 4 del DL 510/96 per le imprese che stipulano (o hanno in corso) un contratto di solidarietà difensiva di tipo A, consiste nella riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori che in base a tale contratto sono interessati a una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

L'accesso all'applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE) e il previsto pagamento dell'imposta di bollo è consentito solo mediante il sistema "PagoPA", utilizzando l'apposita funzione integrata nell'applicativo medesimo.


A tal proposito, si specifica che l'applicativo web "sgravicdsonline" non consentirà l'invio dell'istanza in caso di omesso pagamento dell'imposta di bollo.

INPS - CONGEDO DI PATERNITÀ DA PARTE DELLA MADRE INTENZIONALE

Con il messaggio 5.11.2025 n. 3322, l'INPS è intervenuto con riferimento alla fruizione del congedo di paternità obbligatorio ex art. 27-bis del DLgs. 151/2001 da parte della lavoratrice madre intenzionale in una coppia di donne, precisando che:

- la Corte Cost. 115/2025 estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la citata norma ha cessato di produrre effetti;
- non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della madre intenzionale, che risulti genitore nei registri di stato civile oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento, precedenti il 24.7.2025 avvenute nel rispetto dell'art. 27-bis del DLgs. 151/2001;
- le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici alle quali è stato esteso il beneficio per periodi precedenti il 24.7.2025 devono essere riesaminate nel rispetto del termine di prescrizione annuale e di decadenza annuale.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it – info@gestyto.it*



Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it– info@gestyto.it*

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO SICUREZZA SUL LAVORO

Con il DL 159/2025 vengono introdotte nuove misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con il DL 31.10.2025 n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31.10.2025 n. 254, vengono introdotte nuove misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza e le politiche sociali.

Il provvedimento contiene apposite disposizioni aventi finalità promozionali, incentivanti e di potenziamento dell'attività ispettive e di vigilanza.

Di seguito vengono riproposte alcune delle novità di maggior rilievo.

Revisione delle aliquote INAIL

L'art. 1 del provvedimento in esame autorizza l'INAIL a effettuare, a decorrere dal 1.1.2026, la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi. Sono escluse dal riconoscimento del *bonus* le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sempre dal prossimo anno, l'Istituto assicuratore è altresì autorizzato a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.

Requisiti per l'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità

Sempre con riferimento al settore agricolo, l'art. 2 del DL 159/2025 integra i requisiti richiesti alle imprese che intendono aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'art. 6 co. 1 del DL 91/2014, e beneficiare del sistema premiale a esso collegato.

Tra le varie, si richiede che le predette imprese non abbiano riportato condanne penali per violazioni anche delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre, le imprese agricole non devono essere state destinatarie, negli ultimi 3 anni, di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda sempre le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, viene riservata loro un'apposita dote finanziaria per realizzare progetti di investimento e

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 11 co. 5 del DLgs. 81/2008.

Novità in materia di patente a crediti

L'art. 3 del decreto interviene anche in merito all'attività di vigilanza in materia di appalto, subappalto, anche con particolare riferimento alla disciplina del c.d. "badge" di cantiere. Innanzitutto, viene richiesto all'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato di iscrizione nella "Lista di conformità INL" di cui all'art. 29 co. 7 del DL 19/2024 (riservata alle imprese virtuose, prive di irregolarità e violazioni), di disporre in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.

Inoltre, al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori nel settore edile, le imprese che operano nei cantieri in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, saranno tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento ex art. 26 co. 8 del DLgs. 81/2008, dotata di un codice univoco anticontraffazione.

La tessera, utilizzata come *badge* recante gli elementi identificativi del dipendente, sarà resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa).

Decurtazione punti della Patente a crediti

L'art. 3 co. 4 del DL 159/2025 interviene anche con riferimento alla procedura di decurtazione dei punti della patente a crediti per i cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 27 del DLgs. 81/2008.

Si ricorda che di norma le decurtazioni avvengono solo a seguito di provvedimenti definitivi, ossia una sentenza passata in giudicato o un'ordinanza ingiunzione divenuta definitiva.

Ora invece, secondo il novellato art. 27 co. 7-*bis* del DLgs. 81/2008, per procedere alla decurtazione dei punti nell'ipotesi ricadenti nell'ambito della maxisanzione per il lavoro in "nero", non è più necessario attendere l'adozione dell'ordinanza ingiunzione, quale provvedimento definitivo, ma sarà sufficiente la sola notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, con il quale viene contestata tale violazione in seguito ad attività ispettiva.

Si precisa che tale disposizione dovrebbe trovare applicazione in relazione agli

illeciti commessi a far data dal 1.1.2026, mentre per i periodi precedenti si applicheranno le previgenti disposizioni.

Invece, modificando il co. 11 dell'art. 27 del DLgs. 81/2008, si prevede che in mancanza della patente (o del documento equivalente), alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili vada applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 12.000 euro, anziché a 6.000 euro come da disposizione ora vigente.

Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza sul lavoro attraverso il SIISL

Con il dichiarato fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonché di rafforzare le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi lavorativi l'art. 14 del DL 159/2025 prevede, dal 1.4.2026, che i datori privati intenzionati a fruire dei benefici contributivi per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze, dovranno pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

In ogni caso, ai fini del riconoscimento dei suddetti benefici, si conferma l'obbligo, per il datore di lavoro, di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, viene previsto che, sempre a partire dal 1.4.2026, le comunicazioni obbligatorie di instaurazione, modifica e cessazione di tutti i rapporti di lavoro ex art. 9-bis del DL 510/96 potranno essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati di cui alla L. 12/79, anche per il tramite del SIISL.

Ulteriori disposizioni

Il decreto dispone poi un nutrito novero di misure in ambito di formazione e prevenzione. Tra queste, una attribuisce all'INAIL una dotazione di circa 35.000.000 di euro per realizzare interventi di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro.

Si prevedono poi misure di tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.

Infine, si segnalano una previsione normo-tecnica riguardante i sistemi di protezione contro le cadute dall'alto, disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché misure per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la piattaforma SIISL.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione
dovesse necessitarVi.*

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LA PRECOMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI NULLA OSTA PER L'INGRESSO DI LAVORATORI STRANIERI

*Dal 23.10.2025 al 7.12.2025, i datori di lavoro interessati possono precompilare
le domande di rilascio dei nulla osta al lavoro degli stranieri per il 2026.*

Dal 23.10.2025 al 7.12.2025, i datori di lavoro interessati possono effettuare la precompilazione delle domande per rilascio dei nulla osta al lavoro secondo le disposizioni del DPCM 2.10.2025, con cui è stata definita la programmazione dei flussi di ingresso in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.

Si ricorda che sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro quote complessive pari a:

- 164.850 unità per l'anno 2026;
- 165.850 unità per l'anno 2027;
- 166.850 unità per l'anno 2028.

La precompilazione delle domande relative agli ingressi programmati per il 2026, potrà essere effettuata *on line* fino al 7.12.2025.

Precompilazione delle domande 2026

Le istruzioni per procedere alla precompilazione dei moduli di domanda per l'anno 2026, sono state fornite ai datori di lavoro (ovvero alle loro organizzazioni di rappresentanza, nonché agli intermediari abilitati) con la circ. interministeriale 16.10.2025 n. 8047.

In particolare, si rende noto che l'apposita procedura *on line* è attiva sul Portale ALI del Ministero dell'Interno a partire già dalle ore 9 del 23.10.2025 e resterà operativa fino alle ore 20 del 7.12.2025 senza limiti di orario, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e 1° novembre compresi.

Si precisa che i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028, mentre tale limite non si applica alle richieste presentate:

- dalle organizzazioni datoriali di categoria;
- dai soggetti abilitati alla consulenza del lavoro ex art. 1 della L. 12/79;
- dalle Agenzie di somministrazione di lavoro.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it– info@gestyto.it*

La circolare rende poi noto che, ai fini della presentazione della domanda, è necessario disporre di un indirizzo PEC registrato nelle banche dati:

- INI-PEC, per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle imprese;
- INAD, per le persone giuridiche non tenute a tale iscrizione e per le persone fisiche.

Inoltre, per accedere all'applicativo i soggetti richiedenti devono essere in possesso delle apposite credenziali digitali SPID o CIE.

Nel dettaglio, i modelli di domanda da utilizzare sono:

- C-Stag agricolo - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- C-Stag turistico - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- B2020 - Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. Flussi;
- A-bis in quota - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare.

La circ. 8047/2025 ha reso poi noto che, al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista l'allegazione, tramite *upload*, della documentazione probatoria.

Al riguardo, si precisa che la dimensione massima consentita di ciascun documento da allegare è pari a 2MB e che l'idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa e il documento di asseverazione devono essere firmati digitalmente.

Riapertura della procedura

Una volta terminata la fase di precompilazione, sarà prevista a seguire una breve riapertura della stessa sezione del Portale ALI, per il periodo compreso tra il 9.12.2025 e il 13.12.2025, per consentire a coloro che hanno compilato la domanda negli ultimi giorni di:

- visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità "asincrona" nell'arco di 6 giorni dall'inizio dell'accesso alla compilazione della domanda;
- effettuare la necessaria operazione di salvataggio per consentire il passaggio della domanda dallo stato "da completare" allo stato "da inviare", rendendola quindi pronta per l'invio dai mesi di gennaio e febbraio 2026.

In questo arco temporale, non sarà possibile compilare nuove domande, ma solo apporre eventuali modifiche alle stesse ed effettuare il suddetto salvataggio.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it– info@gestyto.it*

Trasmissione definitiva delle istanze

In seguito, le domande precompilate potranno essere trasmesse in via definitiva a decorrere dal:

- 12.1.2026, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale per il settore agricolo;
- 9.2.2026, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale per il settore turistico;
- 16.2.2026, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale;
- 18.2.2026, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale relativamente al settore dell'assistenza familiare.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31.12.2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LA RIDUZIONE DEI PREMI INAIL PER IL 2026

Con la circ. 53/2025, l'INAIL ha fornito le indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi assicurativi validi per il 2026.

In data 22.10.2025, è stato pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro il DM 30.9.2025, con cui si rende noto che la riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'art. 1 co. 128 della L. 27.12.2013 n. 147, per l'anno 2026, è stata fissata nella misura pari al 13,02%.

Nel merito è intervenuto l'INAIL con la circ. 28.10.2025 n. 53, fornendo specifiche indicazioni operative in materia.

Ambito di applicazione della riduzione per l'anno 2026

La riduzione fissata nella misura del 13,02% per l'anno 2026, si applica ai premi speciali unitari e contributi per i quali non è stata completata la revisione delle relative tariffe, precisamente:

- i premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive ex L. 20.2.58 n. 93;
- i contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al Titolo II del DPR 30.6.65 n. 1124 riscossi in forma unificata dall'INPS.

La riduzione non sarà applicata ai settori o alle gestioni per i quali intervenga, con decorrenza dall'1.1.2026, l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.

Criteri di applicazione della riduzione

La circolare ricorda che i beneficiari della riduzione dei premi e dei contributi di cui si tratta – fissata, per il 2026, dal DM 30.9.2025 in misura pari al 13,02% – sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio.

Rientrano per il 2026:

- nella prima fattispecie, i soggetti con data di inizio attività precedente al 3.1.2024, in relazione ai quali viene utilizzato il criterio del confronto tra l'indice di gravità medio (IGM) e l'indice di gravità aziendale (IGA);

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it – info@gestyto.it*

-
-
- nella seconda fattispecie, i soggetti con data di inizio uguale o successiva al 3.1.2024, dietro domanda che deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività mediante il nuovo servizio “Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali” (per i settori diversi dall'agricoltura) ovvero mediante il modulo “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura” (per il settore agricoltura), da trasmettere con PEC.

Indici di Gravità Medi (IGM)

L'INAIL ricorda che con il DM 30.9.2025 - art. 1 co. 1 lett. b) sono stati fissati gli Indici di Gravità Medi (IGM) da applicare nel triennio 2026-2028, nelle more del completamento della revisione tariffaria.

È stata infatti ravvisata la necessità di procedere all'aggiornamento degli IGM da applicare per l'indicato triennio, per l'individuazione delle aziende virtuose ai fini dell'applicazione dello sconto di premio relativamente alle gestioni/polizze non ancora interessate dalla revisione tariffaria prevista dal citato art. 1 co. 128 della L. 147/2013.

Tali Indici di Gravità Medi risultano fissati nella tabella allegata alla citata delibera n. 128/2025.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

CHIARIMENTI MINISTERIALI PER IL RILASCIO DEL DURC DI CONGRUITÀ NEI CANTIERI EDILI

Con l'interpello 4/2025, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in relazione al rilascio del DURC di congruità per le imprese che operano nei cantieri edili e l'eventuale obbligo di iscrizione a una Cassa Edile.

Con la risposta a interpello 17.10.2025 n. 4, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in relazione all'obbligo di rilascio del DURC di congruità per le imprese non appartenenti al settore edile ma che operano nei cantieri edili e l'eventuale obbligo di iscrizione a una Cassa Edile/Edilcassa.

Il quesito

La Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE) ha richiesto il parere del Ministero del Lavoro in merito alla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, ossia il c.d. "DURC di congruità".

In particolare, è stato chiesto se l'obbligo di iscrizione alle Casse Edili - e il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche - ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrare o inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all'edilizia.

In proposito, è stato chiesto se la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrare sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico.

Disciplina normativa e finalità del DURC di congruità

In via preliminare, i tecnici ministeriali hanno ricordato che il rilascio del DURC di congruità è stato regolato nei suoi aspetti applicativi dal DM 25.6.2021 n. 143, nell'emanazione del quale si è ritenuto opportuno, in fase di prima applicazione dell'art. 8 co. 10-bis del DL 76/2020, fare specifico riferimento agli appalti di lavori in edilizia.

Ciò in considerazione del fatto che la verifica di congruità, in particolare nel settore edile, può concorrere, tra l'altro, a realizzare un'azione di contrasto dei fenomeni di dumping

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it– info@gestyto.it*

contrattuale, promuovendo l'emersione del lavoro irregolare attraverso l'utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un'effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza.

La risposta del Ministero del Lavoro

Secondo il Ministero, dall'analisi delle disposizioni sopra richiamate, si evince che la verifica di congruità è finalizzata a stabilire se, nell'ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall'appaltatore sul cantiere, per quanto riguarda esclusivamente gli interventi realizzati e che siano configurabili quali rientranti nel settore edile, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire. Inoltre, va verificato se vi sia proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati ed i relativi versamenti contributivi, rispetto all'ammontare complessivo dell'opera.

Conseguentemente saranno computate, ai fini del calcolo della manodopera verificato dal DURC di congruità, le attività effettivamente svolte nel cantiere edile, ivi comprese quelle complementari o annesse. Tutte le altre attività, quand'anche connesse alla fornitura di opere essenziali al lavoro di cantiere, ma che in esso non si svolgono, devono essere escluse dal calcolo della manodopera computata ai fini del rilascio della certificazione di congruità.

Pertanto, la verifica della congruità è circoscritta, nell'ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre, allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica.

In conseguenza di quanto dedotto, il Ministero chiarisce che:

- le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell'ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa;
- le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile hanno solo l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, ma non l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.

Pertanto, le Casse Edili e/o Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l'obbligo - da parte di dette imprese - di corrispondere eventuali costi del servizio.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE NOVITÀ DI OTTOBRE IN PILLOLE

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA (CONFSAL - CONFLAVORO)

ACCORDO 27.10.2025

L'Accordo rinnova la parte economica del CCNL 31.5.2022 applicabile al personale delle aziende operanti nel settore della logistica e della distribuzione delle merci, scaduto il 30.4.2025.

Previsti nuovi minimi retributivi dall'1.10.2025 e dall'1.1.2026. Di seguito si riportano i valori validi dallo scorso mese di ottobre: liv. Q, 2.537,00 euro; liv. 1, 2.376,00 euro; liv. 2, 2.186,00 euro; liv. 3S, 1.992,00 euro; liv. 3, 1.919,00 euro; liv. 4, 1.858,00 euro; liv. 5, 1.736,00 euro; liv. 6, 1.624,00 euro; liv. 7, 1.473,00 euro. Questi invece gli importi validi sempre da ottobre 2025 per i *rider*: liv. B, 1.753,00 euro; liv. B (7°-15° mese), 1.710,00 euro; liv. B (1°-6° mese), 1.622,00 euro; liv. A (dal 7° mese), 1.703,00 euro; liv. A (1°-6° mese), 1.615,00 euro.

Prevista anche la corresponsione di un elemento forfetario *una tantum* da erogare in un'unica soluzione o in un massimo di 12 rate; di seguito gli importi complessivi: liv. Q, 811,50 euro; liv. 1, 728,50 euro; liv. 2, 685,75 euro; liv. 3S, 704,00 euro; liv. 3, 588,25 euro; liv. 4, 567,25 euro; liv. 5, 515,50 euro; liv. 6, 488,25 euro; liv. 7, 345,25 euro. Questi i valori spettanti ai *rider*: liv. B, 486,75 euro; liv. B (7°-15° mese), 480,50 euro; liv. B (1°-6° mese), 458,00 euro; liv. A (dal 7° mese), 445,50 euro; liv. A (1°-6° mese), 423,00 euro.

CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI

ACCORDO 13.10.2025

L'Accordo definisce il contributo al *welfare* aziendale per l'anno 2025. Tale contributo deve essere corrisposto unitamente alla retribuzione di ottobre 2025 ai dipendenti con figli fino al 25° anno di età che risultino fiscalmente a carico o destinatari dell'assegno universale.

Questi i valori spettanti per l'annualità in corso suddivisi per fasce di età:

- fino a 5 anni, 248,67 euro;
- da 6 a 10 anni, 115,46 euro;
- da 11 a 13 anni, 177,62 euro;
- da 14 a 18 anni, 266,44 euro;
- da 19 a 25 anni, 444,06 euro.

EDILIZIA (ARTIGIANATO, COOPERATIVE E INDUSTRIA)

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it

ACCORDI 8.10.2025 E 15.10.2025

Sottoscritto in data 8.10.2025 l'Accordo in tema di bilateralità che ha previsto, con decorrenza 1.10.2025, la riduzione del 15% delle aliquote regionali per la contribuzione al Fondo nazionale per l'anzianità professionale edile (Fnape). Di seguito le aliquote in vigore dallo scorso mese di ottobre: Abruzzo, 2,63%; Basilicata, 2,11%; Calabria, 1,66%; Campania, 1,84%; Emilia Romagna, 2,63%; Friuli Venezia Giulia, 3,16%; Lazio, 2,43%; Liguria, 2,75%; Lombardia, 2,83%; Marche, 2,52%; Molise, 2,33%; Piemonte, 2,80%; Puglia, 2,24%; Sardegna, 2,18%; Sicilia, 1,86%; Toscana, 2,75%; Trentino Alto Adige, 3,06%; Umbria, 3,02%; Valle d'Aosta, 2,99%; Veneto, 3,04%.

Inserite anche, in via sperimentale dall'1.1.2026 al 31.12.2027, una serie di nuove prestazioni, tra le quali si segnalano:

- un sostegno allo studio per i figli degli operai deceduti a seguito di infortunio sul lavoro con una retta pari a 1.000 euro mensili a partire dal primo anno di scuola secondaria di secondo grado fino al conseguimento della laurea;
- una prestazione straordinaria in caso di gravi patologie;
- un contributo annuo pari a 500 euro a copertura del canone di locazione o della rata di mutuo.

Prevista anche la sospensione del versamento del contributo a carico del datore di lavoro pari allo 0,10% per il Fondo Incentivo Occupazione (Fio).

L'Accordo ha altresì disposto il prolungamento fino al 31.12.2029 dell'operatività del Fondo di prepensionamento con l'anticipo pensionistico, con incremento di un ulteriore 1% della retribuzione lorda per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo alla previdenza integrativa.

Si segnala inoltre che in pari data è stata siglata l'intesa relativa all'approvazione del documento tecnico per la Denuncia unica edile (Due).

Con riferimento alle sole imprese artigiane, con Accordo 15.10.2025, le Parti hanno stabilito che il contributo pari a 2 euro mensili previsto a carico del datore di lavoro nei confronti del "Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo" (Faq) istituito presso ciascuna Cassa Edile e Edilcassa spetti, con decorrenza 1.10.2025, nei confronti di tutte le qualifiche (ovvero operai, impiegati e apprendisti) a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro.

IGIENE AMBIENTALE (CONFSAL - CONFLAVORO)

ACCORDO 27.10.2025

L'Accordo definisce il nuovo trattamento economico spettante al personale delle imprese e società esercenti servizi ambientali cui si applica il CCNL 20.2.2023, la cui scadenza è prevista per il 28.2.2026.

Di seguito i nuovi importi dei minimi retributivi validi dall'1.10.2025 per la generalità dei lavoratori: liv. Q, 3.537,00 euro; liv. 8, 3.149,00 euro; liv. 7, 2.838,00 euro; liv. 6, 2.569,00 euro; liv. 5, 2.330,00 euro; liv. 4, 2.135,00 euro; liv. 3, 2.005,00 euro; liv. 2, 1.905,00 euro; liv. 1, 1.544,00 euro. Questi invece gli importi in vigore dallo scorso mese di ottobre per i

neoassunti o per i lavoratori passati ad un livello superiore: liv. 7, 2.700,00 euro; liv. 6, 2.451,00 euro; liv. 5, 2.232,00 euro; liv. 4, 2.071,00 euro; liv. 3, 1.912,00 euro; liv. 2, 1.714,00 euro; liv. 1, 1.366,00 euro; liv. 1J, 1.237,00 euro.

LATERIZI (INDUSTRIA)

ACCORDO 31.10.2025

L'Accordo rinnova per il triennio compreso tra l'1.10.2025 e il 30 settembre 2028 la disciplina collettiva applicabile al personale dipendente delle aziende industriali produttrici di laterizi e manufatti cementizi.

Previsto un incremento retributivo complessivo medio pari a 205 euro, rapportato al livello C; riparametrato su tutti i livelli determina i seguenti nuovi minimi retributivi da ottobre 2025: liv. AS, 2.402,63 euro; liv. A, 2.020,38 euro; liv. B, 1.649,08 euro; liv. CS, 1.560,12 euro; liv. C, 1.484,23 euro; liv. D, 1.379,12 euro; liv. E, 1.278,73 euro; liv. F, 1.093,99 euro.

In tema di malattia è stato previsto che per i lavoratori affetti da patologie che richiedano il ricorso a terapie salvavita intensive, o da gravi malattie cardio vascolari, oncologiche o di emodialisi, debitamente documentate e certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate il trattamento economico sia definito come segue: 100% durante i primi 8 mesi di assenza e 50% nei 6 mesi successivi.

Aumentata con decorrenza 1.7.2026 la contribuzione nei confronti del Fondo Arco a titolo di previdenza complementare (quota conto azienda portata all'1,90%) e nei confronti del Fondo Altea a titolo di assistenza sanitaria integrativa (il contributo mensile aumenta a 15 euro complessivi per aderente, di cui 3 euro conto lavoratore e 12 euro conto azienda).

Precisato che i 3 giorni di congedo retribuito previsti in occasione del decesso del coniuge o di un parente debbano intendersi "per evento luttuoso" occorso.

LAVORO DOMESTICO

ACCORDO 28.10.2025

Rinnovata fino al 31.10.2028 la disciplina collettiva applicabile ai lavoratori domestici (ovvero colf, badanti, babysitter e le altre figure professionali previste dal CCNL 8.9.2020). Previsto un incremento delle retribuzioni minime, con nuovi valori a decorrere dall'1.1.2026, dall'1.1.2027, dall'1.1.2028 e dall'1.9.2028.

Per i lavoratori conviventi indicati nella tabella A, inquadrati al livello BS, l'aumento nel periodo compreso tra l'1.11.2025 e il 31.10.2028 è pari a 100 euro globali, di cui i primi 40 euro da gennaio 2026. Di seguito i valori validi dal prossimo mese di gennaio per i lavoratori di cui alla tabella A: liv. DS, 1.461,58 euro; liv. D, 1.391,98 euro; liv. CS, 1.183,19 euro; liv. C, 1.113,61 euro; liv. BS, 1.043,99 euro; liv. B, 974,39 euro; liv. AS, 950 euro; liv. A, 900 euro. Elevata anche l'indennità di funzione spettante ai lavoratori di livello DS e D che sale da 197,95 a 205,84 euro. Questi i valori orari minimi spettanti ai lavoratori non

conviventi indicati nella tabella C a far data dall'1.1.2026: liv. DS, 9,88 euro; liv. D, 9,48 euro; liv. CS, 8,23 euro; liv. C, 7,79 euro; liv. BS, 7,38 euro; liv. B, 6,95 euro; liv. AS, 6,70 euro; liv. A, 6,45 euro. Per le altre tipologie di lavoratori le Parti hanno previsto che gli importi degli incrementi debbano essere riproporzionati secondo la medesima progressione prevista per i lavoratori conviventi.

Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

METALMECCANICA (INDUSTRIA / CONFSAL - CONFLAVORO)

ACCORDO 27.10.2025

L'Accordo definisce il nuovo trattamento economico spettante al personale delle imprese industriali del settore metalmeccanico e dell'installazione di impianti aderenti a Confsal, cui si applica il CCNL 20.6.2024, la cui scadenza è prevista per il 31.5.2027.

Di seguito i nuovi valori dei minimi retributivi da applicare dall'1.10.2025: liv. Q, 2.838,00 euro; liv. 1, 2.771,00 euro; liv. 2S, 2.482,00; liv. 2, 2.314,00 euro; liv. 3, 2.159,00 euro; liv. 4, 2.016,00 euro; liv. 5, 1.974,00 euro; liv. 6, 1.932,00 euro; liv. 7, 1.743,00 euro.

METALMECCANICA (PICCOLA INDUSTRIA / CONFSAL - CONFLAVORO)

ACCORDO 27.10.2025

Rinnovato il trattamento economico spettante al personale delle imprese della piccola e media industria del settore metalmeccanico e dell'installazione di impianti cui si applica il CCNL 25.1.2023, la cui scadenza è prevista per il 31.1.2026.

Di seguito i nuovi importi dei minimi retributivi con decorrenza 1.10.2025: liv. QA, 3.094,00 euro; liv. QB, 2.770,00 euro; liv. 1, 2.526,00 euro; liv. 2, 2.355,00 euro; liv. 3, 2.196,00 euro; liv. 4, 2.050,00 euro; liv. 5, 1.965,00 euro; liv. 6, 1.771,00 euro; liv. 7, 1.604,00 euro.

METALMECCANICA (PICCOLA INDUSTRIA / CONFIMI)

ACCORDO 28.10.2025

L'Accordo ha rinnovato la parte economica del CCNL 7.6.2021 applicabile al personale delle piccole industrie del settore metalmeccanico. Previsti minimi retributivi dall'1.6.2025 (già erogati), dall'1.11.2025 e dall'1.6.2026.

Di seguito si riportano i minimi retributivi applicabili dal corrente mese di novembre per la generalità dei lavoratori: liv. 9, 3.063,66 euro; liv. 8, 2.755,71 euro; liv. 7, 2.533,62 euro; liv. 6, 2.361,06 euro; liv. 5, 2.201,35 euro; liv. 4, 2.055,25 euro; liv. 3, 1.969,25 euro; liv. 2, 1.775,80 euro. Mentre per i lavoratori assunti con contratto "Socrate" per l'occupazione dall'1.11.2025 i valori sono i seguenti: liv. 9, 2.637,88 euro; liv. 8, 2.373,62 euro; liv. 7, 2.181,54 euro; liv. 6, 2.033,70 euro; liv. 5, 1.896,33 euro; liv. 4, 1.769,45 euro; liv. 3, 1.696,10 euro; liv. 2, 1.619,28 euro.

Aumentati, da giugno 2026, i valori da corrispondere a titolo di indennità di trasferta e di reperibilità.

L'indennità di trasferta assumerà i seguenti nuovi valori:

- trasferta intera, 52 euro;
- quota per pranzo o cena, 13,89 euro;
- quota per pernottamento, 25,26 euro.

Invece per l'indennità di reperibilità, i nuovi valori da corrispondere saranno i seguenti:

- compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore:
 - per i livelli 2 e 3, 6,07 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 7,19 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 8,27 euro.
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore:
 - per i livelli 2 e 3, 9,08 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 11,32 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 13,60 euro.
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva:
 - per i livelli 2 e 3, 9,82 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 12,11 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 14,34 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni:
 - per i livelli 2 e 3, 39,44 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 47,28 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 54,98 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo:
 - per i livelli 2 e 3, 40,19 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 48,08 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 55,72 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero:

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070

www.gestyto.it– info@gestyto.it

-
- per i livelli 2 e 3, 43,19 euro;
 - per i livelli 4 e 5, 52,20 euro;
 - per i livelli 6, 7, 8 e 9, 61,05 euro.

MULTISERVIZI (CONFSAL - CONFLAVORO)

ACCORDO 27.10.2025

L'Accordo rinnova la parte economica del CCNL 30.6.2022 applicabile al personale delle imprese industriali, artigiane, cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore pulizia e servizi integrati/multiservizi, scaduto il 30.6.2025.

Di seguito i nuovi minimi retributivi validi dall'1.10.2025: liv. Q, 2.196,00 euro; liv. 1, 2.054,00 euro; liv. 2, 1.843,00 euro; liv. 3, 1.582,00 euro; liv. 4, 1.490,00 euro; liv. 5, 1.413,00 euro; liv. 6, 1.344,00 euro; liv. 7, 1.275,00 euro. Prevista inoltre, la corresponsione di un elemento forfetario *una tantum* da erogare in unica soluzione o in un massimo di 12 rate; di seguito gli importi complessivi: liv. Q, 334,05 euro; liv. 1, 310,35 euro; liv. 2, 270,75 euro; liv. 3, 226,35 euro; liv. 4, 207,45 euro; liv. 5, 194,40 euro; liv. 6, 182,25 euro; liv. 7, 169,65 euro.

RADIOTELEVISIONI PRIVATE

ACCORDO 3.11.2025

L'Accordo rinnova per il triennio 2025-2027 la disciplina applicabile ai dipendenti delle imprese radiotelevisive, multimediali e multiplatforma, scaduta il 31.12.2024.

Previsti incrementi dei minimi retributivi sia per le imprese televisive (205 euro medi complessivi rapportati al livello 5, distribuiti tra gennaio 2026, giugno 2027 e gennaio 2028) che per le imprese radiofoniche (165 euro medi complessivi rapportati al livello 3, distribuiti tra gennaio 2026 e giugno 2027).

Di seguito si riportano gli importi validi dal prossimo mese di gennaio elaborati redazionalmente sulla base delle scale parametriche vigenti:

- imprese televisive:
liv. 9, 2.114,34 euro; liv. 8, 1.938,18 euro; liv. 7, 1.787,33 euro; liv. 6, 1.704,98 euro; liv. 5, 1.571,00 euro; liv. 4, 1.320,90 euro; liv. 3, 1.102,56 euro; liv. 2, 969,61 euro; liv. 1, 835,62 euro.
- imprese radiofoniche:
liv. 6, 1.632,31 euro; liv. 5, 1.464,26 euro; liv. 4, 1.204,53 euro; liv. 3, 1.028,70 euro; liv. 2, 868,41 euro; liv. 1, 725,69 euro.

Prevista altresì l'erogazione di un elemento forfetario *una tantum*, del valore medio di 300 euro per il settore televisivo e di 200 euro per il settore radiofonico da corrispondere con la retribuzione di gennaio 2026. Riparametrando anch'essi sulla base delle scale parametriche in essere, si ottengono i seguenti valori:

- imprese televisive:
liv. 9, 403,72 euro; liv. 8, 370,21 euro; liv. 7, 341,49 euro; liv. 6, 325,53 euro; liv. 5, 300 euro; liv. 4, 252,13 euro; liv. 3, 210,64 euro; liv. 2, 185,11 euro; liv. 1, 159,57 euro.
- imprese radiofoniche:

liv. 6, 317,12 euro; liv. 5, 284,71 euro; liv. 4, 233,97 euro; liv. 3, 200 euro; liv. 2, 168,71 euro; liv. 1, 140,94 euro.

Si segnala infine che da gennaio 2027 la quota mensile prevista per l'assistenza sanitaria aumenterà da 10 a 13 euro.

SCUOLE NON STATALI E FORMAZIONE (UGL - FEDERTERZIARIO)

CCNL 30.9.2025

Le Parti hanno ridefinito la parte speciale del CCNL 27.7.2023 destinata ai dipendenti del settore degli organismi o enti certificatori, di formazione professionale accreditati presso le regioni, e/o che svolgono anche attività di avviamento al lavoro, ITS Academy, agenzie per il lavoro accreditate, anche diversamente denominati. La disciplina resterà in vigore fino al 31.8.2026.

Di seguito si riportano i minimi retributivi in vigore dallo scorso mese di ottobre: liv. 9, 3.575,91 euro; liv. 8, 2.954,00 euro; liv. 7, 2.543,10 euro; liv. 6, 2.402,97 euro; liv. 5, 2.178,07 euro; liv. 4, 2.067,35 euro; liv. 3, 1.911,65 euro; liv. 2, 1.795,74 euro; liv. 1, 1.709,24 euro.

Per il personale a tempo indeterminato è stata prevista una progressione economica orizzontale individuale (PEOI) sulla base dell'anzianità maturata nel sistema della formazione professionale che si concretizza con l'applicazione complessiva di 5 incrementi retributivi nell'arco di un quadriennio. Questi i valori applicabili dall'1.10.2025: liv. 9, 110 euro; liv. 8, 100 euro; liv. 7, 90 euro; liv. 6, 80 euro; liv. 5, 70 euro; liv. 4, 60 euro; liv. 3, 50 euro; liv. 2, 40 euro; liv. 1, 30 euro.

Per le altre novità si rinvia al testo dell'Accordo.

SCUOLE PRIVATE MATERNE

ACCORDI 24.6.2025 E 20.7.2025

Con Accordo 24.6.2025 è stato individuato Unisalute quale Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Successivamente, in data 20.7.2025, le Parti, confermando il contributo fissato in 84,50 euro annui (pari a 7,042 euro mensili) dal CCNL 28.5.2025, hanno disposto una proroga fino al 31.10.2025 del termine entro il quale le scuole devono far pervenire ad Unisalute e/o alla Cassa Reciproca i dati dei soggetti interessati al versamento dei contributi.

TESSILE, ABBIGLIAMENTO, CHIMICA E AFFINI (PICCOLA INDUSTRIA)

ACCORDO 21.10.2025

Rinnovata la disciplina applicabile al personale delle PMI (fino a 249 occupati) dei settori Tessile, Abbigliamento, Moda, Calzature, Pelli e cuoio, Occhiali, Giocattoli, Penne,

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

spazzole e pennelli e del settore Decorazione piastrelle in terzo fuoco, e al personale della piccola industria (fino a 49 occupati) dei settori Chimica e settori accorpati, Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica e Vetro. La nuova disciplina scadrà il 31.12.2026.

Previsti incrementi retributivi in misure e con decorrenze diverse in funzione dei differenti settori di attività.

- *Settore Tessile*
 - 125 euro dall'1.1.2026;
 - 30 euro dall'1.8.2026;
 - 45 euro dall'1.11.2026.
(rapportati al livello 4)
- *Settore Chimica e accorpati*
 - 145 euro dall'1.1.2026;
 - 30 euro dall'1.8.2026;
 - 16 euro dall'1.11.2026.
(rapportati al livello D)
- *Settore Plastica e Gomma*
 - 145 euro dal 1.1.2026;
 - 22 euro dall'1.8.2026.
(rapportati al livello 5)
- *Settori Abrasivi, Ceramica e Vetro*
 - 145 euro dall'1.1.2026;
 - 16 euro dall'1.8.2026.

(rapportati al livello D1 per abrasivi, ceramica e vetro prime lavorazioni, al livello 4 per vetro seconde lavorazioni e al livello 5 per vetro soffio a mano e lavorazioni semiautomatiche)

- *Settore Decorazione piastrelle in terzo fuoco*
 - 80 euro dall'1.1.2026;
 - 40 euro dall'1.8.2026;
 - 30 euro dall'1.11.2026.
(rapportati al livello D)

L'Accordo ha altresì previsto l'erogazione di un elemento forfetario *una tantum* distribuito su quattro tranches da erogare nei confronti dei soli lavoratori in forza alla data del 21.10.2025, alle decorrenze e nelle misure di seguito riportate.

- *Comparto Tessile*
 - 75 euro a ottobre 2025;
 - 350 euro a novembre 2025;
 - 150 euro a dicembre 2025;
 - 275 euro ad aprile 2026.
- *Comparto Chimico*
 - 90 euro a ottobre 2025;
 - 430 euro a novembre 2025;
 - 180 euro a dicembre 2025;
 - 340 euro ad aprile 2026.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it– info@gestyto.it

- *Settore Decorazione piastrelle in terzo fuoco*

- 40 euro a ottobre 2025;
- 205 euro a novembre 2025;
- 80 euro a dicembre 2025;
- 165 euro ad aprile 2026.

I suddetti importi, per i quali è prevista una riduzione al 70% per gli apprendisti, devono essere riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale, in relazione alla minor durata dell'orario lavorativo.

Per le altre novità (tra le quali si segnalano quelle in materia di contratto a termine) si rinvia al testo integrale dell'Accordo.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

Il tema del mese: **LA DISCIPLINA CONTRATTUALE DEI QUADRI DIRETTIVI NEL CCNL CREDITO-ABI**

Il Contratto Collettivo nazionale Credito-ABI dedica un'apposita sezione alla disciplina lavorativa di settore dei Quadri direttivi.

Il Capitolo XII del Contratto Collettivo nazionale di lavoro per il personale delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, stipulato in data 19.12.2019, prevede, al Capitolo XII (artt. dal 87 a 94), un'apposita sezione dedicata ai quadri direttivi.

In via preliminare, si ricorda che la categoria dei quadri direttivi è articolata in 4 livelli retributivi.

Definizione e inquadramento

Secondo la declaratoria presente all'art. 87 del CCNL in commento sono quadri direttivi le lavoratrici/lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti:

- sono stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni;
- hanno maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale;
- hanno elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla presente categoria e/o alla 3a area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai diretti collaboratori.

Inoltre, la medesima norma contrattuale stabilisce che tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.

Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

-
-
- gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi, come ad esempio quelle che ricadono nell'ambito delle attività legali, di analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria, ecc.;
 - i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
 - i preposti a succursale che - in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa - svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima.

Fungibilità e sostituzione

In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti, l'art. 88 del CCNL in commento conferma la piena fungibilità nell'ambito della categoria dei quadri direttivi tra il 1° ed il 4° livello retributivo.

Con l'occasione, si precisa che l'assegnazione della lavoratrice/lavoratore alla categoria dei quadri direttivi, ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 6 mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratrici/lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino all'attribuzione del livello o al rientro dell'assente, l'assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente la lavoratrice/lavoratore è stato chiamato ad esplicare.

Trattamento economico

Fermo quanto previsto in materia di retribuzione al Cap. VI del CCNL, le voci che compongono il trattamento economico dei quadri direttivi sono le seguenti:

- stipendio;
- scatti di anzianità;
- importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità;

e, ove spettino:

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

- “assegno ex intesa 8 dicembre 2007”;
- “assegno ex intesa 11 luglio 1999”;
- indennità varie (ad es., indennità di rischio, sotterraneo);
- “assegno ad personam”.

Livelli	Minimi (in euro)				Scatti (in euro)	Ex ristrutturazione tabellare (in euro)
	1.7.2023	1.9.2024	1.6.2025	1.3.2026		
Quadri Dir. - Liv. 4	4.911,48	5.045,85	5.113,03	5.160,06	95,31	14,30
Quadri Dir. - Liv. 3	4.180,89	4.297,64	4.356,02	4.396,88	95,31	14,30
Quadri Dir. - Liv. 2	3.760,45	3.871,28	3.926,69	3.965,48	41,55	7,99
Quadri Dir. - Liv. 1	3.547,80	3.653,43	3.706,24	3.743,21	41,55	7,99

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI NOVEMBRE 2025

ALIMENTARI (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.11.2025

Decorrono dall'1.11.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 6.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- *Settore alimentare:*
liv. 1S, 2.439,97 euro; liv. 1, 2.190,70 euro; liv. 2, 2.005,49 euro; liv. 3A, 1.868,85 euro; liv. 3, 1.767,66 euro; liv. 4, 1.695,57 euro; liv. 5, 1.617,28 euro; liv. 6, 1.513,12 euro.
- *Settore panificazione:*
liv. A1S, 2.067,98 euro; liv. A1, 1.922,52 euro; liv. A2, 1.800,54 euro; liv. A3, 1.648,72 euro; liv. A4, 1.562,07 euro; liv. B1, 2.024,69 euro; liv. B2, 1.663,36 euro; liv. B3S, 1.618,82 euro; liv. B3, 1.566,03 euro; liv. B4, 1.485,20 euro.

ALIMENTARI (ARTIGIANATO / CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.11.2025

Decorrono dall'1.11.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo del CCNL 26.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- *Settore alimentare:*
liv. 1S, 2.440,30 euro; liv. 1, 2.191,20 euro; liv. 2, 2.006,00 euro; liv. 3A, 1.869,25 euro; liv. 3, 1.768,10; liv. 4, 1.696,05 euro; liv. 5, 1.617,80 euro; liv. 6, 1.5137,00 euro.
- *Settore panificazione:*
liv. A1S, 2.068,45 euro; liv. A1, 1.923,05 euro; liv. A2, 1.801,05 euro; liv. A3, 1.649,20 euro; liv. A4, 1.562,60; liv. B1, 2.025,10 euro; liv. B2, 1.663,90 liv. B3S, 1.619,30 liv. B3, 1.566,55 euro; liv. B4, 1.485,70 euro.

COMMERCIO - FINO A 14 DIPENDENTI (CISAL - CNAI UCICT)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.11.2025

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it

Entro il mese di novembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 31.5.2017 il secondo dei due ratei dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dal CCNL 21.12.2024, in misura pari a 309,50 euro.

COMMERCIO - DA 15 A 50 DIPENDENTI (CISAL - CNAI UCICT)

UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.11.2025

Entro il mese di novembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza all'1.12.2012 il secondo dei due ratei dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dal CCNL 21.12.2024, in misura pari a 397 euro.

COMMERCIO - DA 51 DIPENDENTI (CISAL - CNAI UCICT)

UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.11.2025

Entro il mese di novembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza all'1.12.2012 il secondo dei due ratei dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dal CCNL 21.12.2024, in misura pari a 429 euro.

COMMERCIO (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.11.2025

Decorrono dall'1.11.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 15.4.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.726,18 euro; liv. 1, 2.507,20 euro; liv. 2, 2.236,65 euro; liv. 3, 1.985,15 euro; liv. 4, 1.785,00 euro; liv. 5, 1.662,00 euro; liv. 6, 1.543,05 euro; liv. 7, 1.399,35 euro; operatore di vendita A, 1.720,50 euro; operatore di vendita B, 1.524,55 euro.

CONI SERVIZI

INDENNITÀ APICALE DI FUNZIONE
SCADENZA DELL'1.11.2025

Con la retribuzione del mese di novembre deve essere corrisposta l'indennità apicale di funzione, nella misura, rispettivamente, di:

- 350 euro per il livello A4;
- 425 euro per il livello B4;
- 500 euro per il livello C4.

Tale erogazione è condizionata:

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

- per il livello A4, al raggiungimento di 4 anni di anzianità nel parametro e 8 nella categoria A;
- per il livello B4, al raggiungimento di 5 anni di anzianità nel parametro e 10 nella categoria A;
- per il livello C4, al raggiungimento di 6 anni di anzianità nel parametro e 12 nella categoria A;
- per tutti, alla partecipazione e al superamento ad almeno un corso di formazione certificata nel corso del 2024.

COOPERATIVE SOCIALI

ELEMENTO TEMPORANEO AGGIUNTIVO (ETDR)

SCADENZA DELL'1.11.2025

Con decorrenza 1.11.2025 agli educatori socio-pedagogici in possesso di relativa qualifica definita dal co. 598 dell'art. 1 della L. 205/2017, inquadrati nel livello D1 della scala classificatoria (si tratta nello specifico di lavoratori titolari di contratto a tempo indeterminato che avessero, alla data dell'1.1.2018, almeno 50 anni di età con 10 anni di servizio o, in alternativa, almeno 20 anni di servizio) spetta un importo pari a 82 euro a titolo di elemento temporaneo aggiuntivo (ETDR).

DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (DMO)

MINIMI RETRIBUTIVI

SCADENZA DELL'1.11.2025

Decorrono dall'1.11.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 23.4.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.183,09 euro; liv. 1, 1.966,54 euro; liv. 2, 1.701,04 euro; liv. 3, 1.453,94 euro; liv. 4, 1.257,46 euro; liv. 5, 1.136,07 euro; liv. 6, 1.019,94 euro; liv. 7, 878,38 euro; operatore di vendita 1^a cat., 1.187,00 euro; operatore di vendita 2^a cat., 994,96 euro.

FERROVIE (ATTIVITÀ FERROVIARIE)

MINIMI RETRIBUTIVI

SCADENZA DELL'1.11.2025

Decorrono dall'1.11.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 22.5.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q1, 2.759,01 euro; liv. Q2, 2.424,11 euro; liv. A, 2.344,37 euro; liv. B1, 2.232,73 euro; liv. B2, 2.137,04 euro; liv. B3, 2.105,14 euro; liv. C1, 2.057,30 euro; liv. C2, 2.025,40 euro; liv. D1, 1.993,51 euro; liv. D2, 1.929,72 euro; liv. D3, 1.897,82 euro; liv. E1, 1.865,92 euro; liv. E2, 1.786,18 euro; liv. E3, 1.754,29 euro; liv. F1, 1.626,70 euro; liv. F2, 1.594,81 euro.

ELETTRICI

PERMESSI

SCADENZA DELL'1.11.2025

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

A decorrere dal 2025 nella giornata del 2 novembre al personale non indispensabile alle necessità del servizio deve essere accordato un permesso retribuito per l'intera giornata lavorativa.

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES - ICT (CONFSAL-CIFA)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.11.2025

Decorrono dall'1.11.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 6.2.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.990,00 euro; liv. 1, 2.510,00 euro; liv. 2A, 2.240,00 euro; liv. 2B, 2.020,00 euro; liv. 3, 1.790,00 euro; liv. 4A, 1.660,00 euro; liv. 4B, 1.560,00 euro; liv. 5, 1.430,00 euro.

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI (ANASTE)

UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.11.2025

Entro il mese di novembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 23.7.2025 il terzo e ultimo rateo dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 23.7.2025.

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI (ANFFAS)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.11.2025

Decorrono dall'1.11.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 20.5.2024; di seguito ne riportiamo i valori: F6, 3.777,80 euro; liv. F5, 3.130,00 euro; F4, 2.819,86 euro; F3, 2.455,60 euro; F2, 2.266,68 euro; F1, 2.145,26 euro; liv. E6, 2.603,95 euro; liv. E5, 2.455,60 euro; liv. E4, 2.266,58 euro; liv. E3, 2.145,26 euro; liv. E2, 2.023,80 euro; liv. E1, 1.902,38 euro; liv. D6, 2.455,60 euro; liv. D5, 2.266,68 euro; liv. D4, 2.145,26 euro; D3, 2.023,80 euro; liv. D2, 1.902,38 euro; liv. D1, 1.794,45 euro; liv. C6, 2.023,80 euro; liv. C5, 1.902,38 euro; liv. C4, 1.794,45 euro; liv. C3, 1.700,02 euro; liv. C2, 1.632,54 euro; liv. C1, 1.565,08 euro; liv. B6, 1.794,45 euro; liv. B5, 1.700,02 euro; liv. B4, 1.632,54 euro; liv. B3, 1.565,08 euro; liv. B2, 1.497,62 euro; liv. B1, 1.430,17 euro; liv. A6, 1.632,54 euro; liv. A5, 1.565,08 euro; liv. A4, 1.497,62 euro; liv. A3, 1.430,17 euro; liv. A2, 1.389,69 euro; liv. A1, 1.349,22 euro.

LAPIDEI (INDUSTRIA)

UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.11.2025

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it– info@gestyto.it

Con la retribuzione del mese di novembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 30.11.2025 il secondo dei quattro ratei dell'indennità forfetaria *una tantum* pari a 250 euro da erogare sotto forma di strumenti di *welfare*.

LAVORO DOMESTICO

INDENNITÀ DI VITTO E ALLOGGIO SCADENZA DELL'1.11.2025

A decorrere dall'1.11.2025 i valori convenzionali mensili del vitto e dell'alloggio si ottengono moltiplicando per 30 quelli giornalieri.

CONGEDO PARENTALE SCADENZA DELL'1.11.2025

A decorrere dall'1.11.2025 ogni genitore ha diritto di astenersi dal lavoro trascorso il periodo di congedo di maternità/paternità alternativo e senza soluzione di continuità con esso, per un periodo continuativo non superiore a 4 mesi.

CONTRATTO A TERMINE SCADENZA DELL'1.11.2025

A decorrere dall'1.11.2025 è consentita l'apposizione di un termine di durata eccedente i 12 mesi, purché ricompreso entro il limite massimo di 24, a titolo esemplificativo nei seguenti casi:

- esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
- sostituzione anche parziale di lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero;
- sostituzione di lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruitori dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap e assenti per assistere familiari in situazione di grave disabilità certificata, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
- sostituzione di lavoratori in ferie e per l'assistenza extra domiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.

HANDICAP E INVALIDITÀ SCADENZA DELL'1.11.2025

A decorrere dall'1.11.2025 previo accordo tra le parti i lavoratori potranno fruire di ulteriori permessi non retribuiti per assistere familiari con grave disabilità certificata (ovvero coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora il genitore o il coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto risultante dallo stato di famiglia della persona in situazione di grave disabilità certificata siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).

METALMECCANICA (PICCOLA INDUSTRIA / CONFIMI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.11.2025

Decorrono dall'1.11.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 28.10.2025. Di seguito riportiamo i valori: liv. 9, 3.063,66 euro; liv. 8, 2.755,71 euro; liv. 7, 2.533,62 euro; liv. 6, 2.361,06 euro; liv. 5, 2.201,35 euro; liv. 4, 2.055,25 euro; liv. 3, 1.969,25 euro; liv. 2, 1.775,80 euro. Per i lavoratori cui si applica il contratto "Socrate" per l'occupazione gli importi sono i seguenti: liv. 9, 2.637,88 euro; liv. 8, 2.373,62 euro; liv. 7, 2.181,54 euro; liv. 6, 2.033,70 euro; liv. 5, 1.896,33 euro; liv. 4, 1.769,45 euro; liv. 3, 1.696,10 euro; liv. 2, 1.619,28 euro.

PANIFICAZIONE (CONFESERCENTI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.11.2025

Decorrono dall'1.11.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 18.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- *Panifici artigianali:*
liv. A1S, 2.028,54 euro; liv. A1, 1.849,12 euro; liv. A2, 1.686,66 euro; liv. A3, 1.514,04 euro; liv. A4, 1.399,04 euro; liv. B1, 1.989,95 euro; liv. B2, 1.503,40 euro; liv. B3S, 1.436,12 euro; liv. B3, 1.391,66 euro; liv. B4, 1.293,67 euro.
- *Panifici industriali:*
liv. 1, 2.364,72 euro; liv. 2, 2.218,79 euro; liv. 3A, 2.082,70 euro; liv. 3B, 1.972,31 euro; liv. 4, 1.743,76 euro; liv. 5, 1.608,58 euro; liv. 6, 1.434,02 euro.

SCUOLE PRIVATE MATERNE

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.11.2025

Con la retribuzione del mese di novembre, come disposto dal CCNL 28.5.2025, gli istituti sono tenuti a corrispondere al personale in forza al 28.5.2025, due distinti importi a titolo di indennità forfettaria *una tantum*.

Si tratta, in particolare:

- della seconda *tranche* dell'*una tantum* prevista a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.9.2024 e il 31.12.2024, da erogare nelle seguenti misure:
 - 85 euro per i livelli 8 e 7;
 - 75 euro per i livelli 6, 5 e 4;
 - 70 euro per i livelli 3, 2 e 1;
- della seconda *tranche* dell'*una tantum* prevista a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1.2025 e il 31.5.2025, da erogare nelle seguenti misure:
 - 85 euro per i livelli 8 e 7;

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it

- 75 euro per i livelli 6, 5 e 4;
- 70 euro per i livelli 3, 2 e 1.

STUDI REVISORI LEGALI E TRIBUTARISTI (CISAL - ANPIT)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.11.2025

Con la retribuzione del mese di novembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori la terza delle tre *tranche* dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 17.12.2024. Di seguito si riportano gli importi: liv. Q, 318,30 euro; liv. A1, 280,93 euro; liv. A2, 256,02 euro; liv. B1, 224,19 euro; liv. B2, 204,82 euro; liv. C1, 182,68 euro; liv. C2, 168,84 euro; liv. D1, 155 euro; liv. D2, 138,39 euro.

TERZIARIO (CONFCOMMERCIO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.11.2025

Decorrono dall'1.11.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dagli Accordi 22.3.2024 e 28.3.2024; di seguito ne riportiamo i valori: Q, 2.183,09 euro; liv. 1, 1.966,54 euro; liv. 2, 1.701,04 euro; liv. 3, 1.453,94 euro; liv. 4, 1.257,46 euro; liv. 5, 1.136,07 euro; liv. 6, 1.019,94 euro; liv. 7, 878,38 euro; operatore di vendita 1^a cat., 1.187,00 euro; operatore di vendita 2^a cat., 994,96 euro.

TERZIARIO (CONFESERCENTI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.11.2025

Decorrono dall'1.11.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dagli Accordi 22.3.2024 e 28.3.2024; di seguito ne riportiamo i valori: Q, 2.183,09 euro; liv. 1, 1.966,54 euro; liv. 2, 1.701,04 euro; liv. 3, 1.453,94 euro; liv. 4, 1.257,46 euro; liv. 5, 1.136,07 euro; liv. 6, 1.019,94 euro; liv. 7, 873,22 euro; operatore di vendita 1^a cat., 1.187,00 euro; operatore di vendita 2^a cat., 994,96 euro.

TERZIARIO (CONFSAL - SISTEMA COMM. E IMPRESA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.11.2025

Decorrono dall'1.11.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 2.9.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.984,22 euro; liv. 1, 2.504,06 euro; liv. 2, 2.233,58 euro; liv. 3, 1.981,84 euro; liv. 4, 1.781,68 euro; liv. 5, 1.658,01 euro; liv. 6, 1.539,70 euro;

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

liv. 7, 1.395,89 euro; operatore di vendita 1, 1.717,04 euro; operatore di vendita 2, 1.521,07 euro.

TERZIARIO E SERVIZI (CISAL - CNAI UCICT)

UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.11.2025

Entro il mese di novembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza all'1.10.2015 il secondo dei due ratei dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dal CCNL 21.12.2024, in misura pari a 391 euro.

TERZIARIO, SERVIZI, COMMERCIO (CONFSAL - CIFA FEDARCOM)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.11.2025

Decorrono dall'1.11.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, come previsti dall'Accordo 15.1.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.810 euro; liv. 7 (ex 1), 2.510 euro; liv. 6 (ex 2), 2.240 euro; liv. 5 (ex 3), 1.990 euro; liv. 4, 1.790 euro; liv. 3 (ex 5), 1.660 euro; liv. 2 (ex 6), 1.545 euro; liv. 1 (ex 7), 1.405 euro.

TURISMO (CONFINDUSTRIA)

UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.11.2025

Con la retribuzione del mese di novembre le aziende sono tenute a corrispondere, limitatamente ai lavoratori del comparto imprese di viaggio e turismo e congressi, il terzo e ultimo rateo dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 21.12.2024, in misura pari a 110 euro.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AGLI INCENTIVI PER L'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Con il DM 412/2025 sono state emanate specifiche disposizioni attuative e fornito indicazioni in merito alle modalità di compilazione e invio delle domande di accesso agli incentivi per l'autoimprenditorialità del DL "Coesione".

Con il DM 11.7.2025, pubblicato sulla G.U. 21.8.2025 n. 193, sono stati definiti i criteri e le modalità attuative dei due incentivi all'autoimprenditorialità denominati "Autoimpiego Centro-Nord Italia" e "Resto al Sud 2.0", introdotti rispettivamente dagli artt. 17 e 18 del DL 7.5.2024 n. 60 (c.d. DL "Coesione").

Mediante il successivo DM 8.10.2025 n. 412, il Ministero del Lavoro ha emanato ulteriori disposizioni attuative delle suddette agevolazioni e fornito indicazioni in merito alle modalità di compilazione e invio delle domande.

Caratteristiche delle misure

Queste misure, differenti per la diversa destinazione geografica e per i maggiori importi a favore delle Regioni del Sud Italia, prevedono il finanziamento di iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva.

Per accedere alle misure in questione, le iniziative economiche devono avere una sede operativa ubicata nei territori delle Regioni sotto riportati.

Incentivo	"Autoimpiego Centro-Nord Italia"	"Resto al Sud 2.0"
Regioni	<ul style="list-style-type: none">• Piemonte;• Valle d'Aosta;• Liguria;• Lombardia;• Veneto;• Friuli-Venezia Giulia;• Trentino-Alto Adige;• Emilia-Romagna;• Toscana;• Lazio;	<ul style="list-style-type: none">• Abruzzo;• Basilicata;• Calabria;• Campania;• Molise;• Puglia;• Sardegna;• Sicilia.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it– info@gestyto.it*

	<ul style="list-style-type: none"> • Umbria; • Marche. 	
--	--	--

Possono beneficiare dei finanziamenti in parola i giovani *under* 35 inoccupati, inattivi o disoccupati.

Gli incentivi consistono in:

- un voucher in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività finanziabili, per un importo pari al 100% dell'investimento e in un importo che può variare da un minimo di 30.000 euro ("Autoimpiego Centro-Nord Italia") a un massimo di 40.000 euro ("Resto al Sud 2.0");
- un aiuto con importi variabili in relazione a programmi di spesa con valori superiori o inferiori a 120.000 euro.

Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è pari a:

- 40.000,00 euro, per le iniziative previste dall'"Autoimpiego Centro-Nord Italia";
- 50.000,00 euro, nel caso di "Resto al Sud 2.0".

Iniziative economiche incentivabili

Secondo quanto indicato all'art. 6 del DM 11.7.2025, sono ammissibili ai fini della concessione degli incentivi in esame le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività:

- di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;
- di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese;
- di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche:
 - società in nome collettivo (Snc);
 - società in accomandita semplice (Sas);
 - società a responsabilità limitata (Srl);
 - società cooperativa;
- libero-professionali, anche nella forma di società tra professionisti.

Spese ammissibili

Gli artt. 11 e 21, nonché 13 e 23, del DM 11.7.2025 individuano, rispettivamente per le iniziative previste dall'"Autoimpiego Centro-Nord Italia" e "Resto al Sud 2.0", le spese ammissibili al contributo in forma di voucher e nell'ambito dei programmi di investimento.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

Requisiti	<p>Tali spese devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • connesse e funzionali alle esigenze produttive e gestionali dell'iniziativa economica da avviare; • sostenute entro 9 mesi, prorogabili una sola volta fino ad un massimo di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione, se riguardano il contributo in forma di <i>voucher</i>;
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • sostenute entro 16 mesi, prorogabili una sola volta fino ad un massimo di 20 mesi dalla data del provvedimento di concessione, se riguardano il contributo per programmi di investimento.
Tipologie	<p>A titolo esemplificativo, si segnalano le spese per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica; • programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d'uso software, la progettazione e sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali e di app; • immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze finalizzate allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali web a scopo promozionale e del visual o <i>digital brand</i>, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni. <p>Tra le spese ammissibili nell'ambito dei programmi di investimento si segnalano anche le opere edili relative ad interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, nel limite del 50% del programma di investimento ammesso alle agevolazioni.</p> <p>Sono inoltre ammesse le spese per consulenze tecnico-specialistiche finalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative sia di processo che di prodotto; • alla progettazione, sviluppo, realizzazione e analisi di prototipi, modelli, stampi e matrici; • alle certificazioni ambientali e/o energetiche. <p>Le citate consulenze tecnico-specialistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere prestate da enti del Terzo settore (ETS); • sono ammissibili nel limite del 30% dell'importo complessivo del contributo.
Esclusioni	<p>Sono invece tassativamente escluse, in particolare, le spese relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'acquisto di terreni e beni immobili; • all'acquisto di materie prime e semilavorati; • alle locazioni e al leasing; • al personale; • alle utenze; • a consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione; • a consulenze legali, fiscali e tributarie.

Compilazione delle domande

Le domande di accesso alle agevolazioni in esame possono essere presentate esclusivamente *on line* dalla persona fisica o giuridica che intende avviare l'attività di autoimpiego.

Con il DM 8.10.2025 n. 412, il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori istruzioni in merito alle modalità di compilazione e invio delle domande, agli schemi di domanda di accesso alle agevolazioni e alla documentazione da allegare alle domande in questione.

Sportello *on line*

L'apposito sportello *on line* per l'invio delle istanze è accessibile dal 15.10.2025 sul sito di Invitalia (www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/autoimpiego-centro-nord) e www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/resto-al-sud-20) e resterà operativo:

- fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile;
- nel rispetto della destinazione territoriale delle risorse.

In termini generali, le domande di agevolazione devono:

- essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia, previa identificazione *on line* del compilatore tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta d'identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS);
- essere firmate digitalmente, ai sensi del DLgs. 7.3.2005 n. 82:
 - dal titolare, in caso di attività esercitate in forma individuale;
 - ovvero dal rappresentante legale nel caso di società.

4

Le domande devono essere corredate:

- da una specifica descrizione dell'iniziativa da avviare;
- dalla prevista documentazione.

Per poter presentare la domanda è inoltre richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva.

Procedura operativa

L'iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:

- accesso alla procedura informatica;
- immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;

-
-
- generazione del modulo di domanda in formato “pdf”, contenente le informazioni e i dati forniti dal richiedente in relazione all'iniziativa economica e successiva apposizione della firma digitale;
 - caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente invio telematico della stessa;
 - rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immutabile, da parte della procedura informatica, con indicazione della data e dell'orario di trasmissione telematica della medesima domanda.

Limiti

Ai sensi dell'art. 4 del DM 412/2025 è consentita la presentazione di una sola domanda di agevolazione, mentre una seconda istanza può essere presentata esclusivamente nel caso di diniego definitivo della prima e comunque nel presupposto della sussistenza di risorse finanziarie.

Gli artt. 16 e 26 del DM 11.7.2025 precisano inoltre che:

- sono inammissibili e non sono esaminate le domande di agevolazione non leggibili, incomplete o comunque non conformi alle previste previsioni;
- non sono ammesse integrazioni successive alla presentazione della domanda.

Infine, viene precisato che la partecipazione ai percorsi formativi e di accompagnamento alla progettazione previsti dal DM 11.7.2025 non è obbligatoria ai fini della presentazione della domanda di agevolazione. I risultati conseguiti sono oggetto di attribuzione di un punteggio premiale.

5

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.